

REGOLAMENTO
relativo al funzionamento del
Collegio Arbitrale di disciplina dell'Università

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	29.9.1999; 30.11.1999;
DECRETO RETTORALE	924/AG dd. 14.10.1999; 1191/AG dd. 17.12.1999; 534/AG dd. 12.11.2001;
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Affari Generali del Personale

Data ultimo aggiornamento: 5 dicembre 2001 a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1

Il Collegio arbitrale di disciplina - di seguito denominato Collegio - è organo di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, che ha natura di provvedimento definitivo.

Presso l'Ateneo sono istituiti cinque Collegi.

Art. 2

Il Collegio si compone di due rappresentanti dell'Amministrazione, di due rappresentanti dei dipendenti e di un componente esterno all'Amministrazione, che lo presiede.

Art. 3

Con le modalità di cui agli articoli seguenti, ogni due anni verranno designati dieci rappresentanti dell'Amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti i quali, di comune accordo, indicheranno cinque presidenti, tra persone esterne all'Amministrazione di comprovata esperienza ed indipendenza.

Non è ammessa proroga dei poteri del Collegio oltre la scadenza della designazione, tranne che per le impugnative in corso di definizione, che saranno, comunque, decise dal Collegio assegnatario.

Art. 4

I rappresentanti dell'Amministrazione sono designati dal Direttore amministrativo.

I rappresentanti dei dipendenti vengono designati dalle Organizzazioni Sindacali e dai Rappresentanti Sindacali Unitari dell'Ateneo.

La nomina di tutti i componenti è fatta con decreto del Direttore amministrativo.

Art. 5

I rappresentanti riuniti in assemblea scelgono i cinque presidenti che raccolgono ciascuno il consenso di almeno i due terzi dei presenti.

Nell'eventualità di mancanza di accordo su uno o più nominativi, l'Amministrazione chiederà la nomina al Presidente del Tribunale di Trieste, per i posti non coperti dalle designazioni dei rappresentanti.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno 15 rappresentanti, di cui almeno 7 rappresentanti del personale e 7 rappresentanti designati dall'Amministrazione.

Successivamente alla nomina dei cinque presidenti viene definita, mediante sorteggio, la composizione dei relativi cinque Collegi.

Art. 6

L'Amministrazione assegnerà la pratica relativa all'impugnazione di un provvedimento disciplinare al Collegio, secondo un criterio oggettivo di rotazione, con precedenza per quei Collegi che abbiano avuto assegnato il minor numero di pratiche. Nel caso vi siano più Collegi con egual numero di pratiche assegnate, la scelta avverrà per sorteggio.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio a fornire al Collegio copia di tutta la documentazione agli atti, riguardante il provvedimento disciplinare impugnato, nonché copia dell'ulteriore documentazione che il Collegio riterrà d'acquisire relativamente all'impugnazione.

Il Collegio, assegnata l'impugnazione, procede in assoluta autonomia a tutti gli atti relativi all'istruzione della pratica, procedendo direttamente ad effettuare le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e quant'altro si renda necessario od opportuno.

Il Presidente fissa, sentiti gli altri componenti del Collegio, il giorno e l'ora e delle riunioni del Collegio e ne dà comunicazione all'Amministrazione, con congruo anticipo.

In caso di disaccordo tra i componenti del Collegio relativamente al compimento degli atti istruttori, il Presidente pone la questione al voto.

Il Presidente nomina, tra i componenti del Collegio, un segretario. Questi cura la verbalizzazione, su moduli predisposti dall'Amministrazione, delle varie fasi istruttorie e della decisione finale cui sia pervenuto il Collegio. In assenza del segretario, i compiti di verbalizzazione sono svolti dal componente presente più anziano.

L'Amministrazione provvede a mettere a disposizione un idoneo locale per le sedute del Collegio e a fornire il necessario supporto amministrativo.

Al termine dell'attività istruttoria, il Collegio adotta la conseguente decisione che può consistere nell'assoluzione del dipendente, nella conferma del provvedimento

disciplinare o nella irrogazione di una sanzione più lieve. Il Collegio emette la sua decisione entro 90 giorni dall'impugnazione.

Il Collegio comunica la decisione assunta all'Amministrazione, al dipendente interessato, al procuratore ovvero rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato ed al responsabile della struttura a cui afferisce detto dipendente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del presidente e di almeno tre dei componenti del Collegio.

Il Collegio adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 7

In caso di eventuale astensione o ricusazione di componenti del Collegio diversi dal presidente, si procederà alla sostituzione per sorteggio fra tutti i componenti degli altri Collegi, esclusi i presidenti.

In caso di eventuale astensione o ricusazione del presidente di un Collegio, si procederà alla sostituzione per sorteggio fra tutti i presidenti degli altri Collegi.

La composizione del Collegio e le eventuali sostituzioni sono tempestivamente comunicate, a cura del Collegio stesso, al dipendente interessato.

Art: 8

Il componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi dal partecipare all'attività del Collegio stesso nei seguenti casi:

- se egli stesso od il coniuge è parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado o è convivente del dipendente in giudizio;
- se ha interesse nel procedimento o se il dipendente giudicabile è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
- se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni di arbitro;
- se vi è una inimicizia grave tra lui, o qualcuno dei suoi prossimi congiunti, ed il dipendente sottoposto a giudizio;
- se egli stesso, o alcuno dei suoi prossimi congiunti, è offeso dall'infrazione disciplinare;
- se, nell'espletamento delle mansioni connesse alla propria posizione funzionale abbia, anche per delega, compiuto accertamenti, esperito indagini, assolto incarichi relativamente alle infrazioni per cui si procede;
- se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

Art. 9

I membri del Collegio non potranno assentarsi dalle riunioni, senza giustificato motivo, per più di tre volte, pena decadenza dall'incarico.

Il Presidente comunica all'amministrazione la mancata partecipazione alle riunioni di un componente del Collegio.

In caso di decadenza o dimissioni dei componenti un Collegio, si procederà a nuove designazioni.

Per i Presidenti di Collegio, si procederà come previsto dall'art. 5.

Art. 10

Il componente del Collegio può essere ricusato dal dipendente interessato nei casi previsti dall'articolo 8.

Sulle istanze di ricusazione decide il presidente di Collegio più anziano.

Nel caso l'istanza di ricusazione riguardi il presidente di Collegio più anziano, decide il presidente di Collegio più anziano tra i rimanenti.

Art. 11

I sorteggi previsti dagli articoli 5 comma 4°, 6 comma 1° e 7 commi 1° e 2° verranno effettuati, a cura dell'Amministrazione, alla presenza di quattro rappresentanti - due per l'Amministrazione e due per i dipendenti - scelti fra quelli designati ai sensi dell'art. 3.

Art. 12

Il personale dipendente che partecipa all'attività dei Collegi è considerato in servizio a tutti gli effetti. Per il servizio reso al di fuori del normale orario di lavoro del dipendente, viene corrisposto il compenso di lavoro straordinario. A tal fine sarà previsto un monte ore straordinarie che verrà attribuito al Collegio nel suo complesso.

Art. 13

Al Presidente viene corrisposto per ogni seduta del Collegio un gettone di presenza pari a Euro 77,47.

Art. 14

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Decreto Legislativo n° 29/93 e successive modifiche, ed al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti del comparto Università.